

COMUNE DI SUCCIVO

(Provincia di Caserta)

ATTO di CONCESSIONE di CAPPELLA nel NUOVO CIMITERO URBANO

L'anno DUEMILASEDICICI addì del mese di nella Residenza Municipale,

fra Arch. Raffaele Bonanno, Responsabile del Settore Tecnico in forza del decreto

sindacale n. 1 del 4.1.2016, in rappresentanza del Comune di Succivo, parte

concedente, - Codice Fiscale: 81000670612 e il Sig....., parte

concessionaria, nato a il, residente

a..... alla Via- C.F.:

....., si stipula e si conviene quanto segue:

PREMESSO:

- che, con determinazione dirigenziale n. del, il Comune di

Succivo: a) prendeva atto dell'elenco, trasmesso con nota prot. n. 0657 del 22/01/2016

dalla "Service Succivo", degli aventi diritto risultanti aver pagato integralmente alla

stessa, ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 59/06 stipulato dal Comune, i canoni di

concessione dei loculi, delle cappelle cimiteriali e degli ossari afferenti al I Lotto

funzionale del Nuovo Cimitero Urbano; b) si determinava a procedere alla stipulazione

degli atti definitivi di concessione mediante scrittura privata; c) approvava il relativo

schema di contratto di concessione;

- che il Sig.....è presente nel citato elenco.

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2- La parte concedente, concede al Sig. in qualità di

rappresentante di tutto il nucleo familiare, il quale espressamente accetta, la

concessione d'uso della cappella cimiteriale, sita nel Nuovo Cimitero Urbano,

appresso indicata:

Cappella cimiteriale, n. – Lotto 1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2 del DPR 10/09/1990, n. 285, la

famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in

linea retta e collaterali, ampliata fino agli affini, fino al 6° grado.

Art.3 - La durata della presente concessione è stabilita in anni 99 –novantanove –

decorrenti dalla data della richiamata determinazione di presa d'atto dell'elenco e,

pertanto, scade il/...../2106 fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 4 -Il corrispettivo globale della concessione pari a euro (.....)

(euro/00), IVA compresa al 10%, risulta, come

riportato in premessa, essere stato versato integralmente dal concessionario alla ditta

“Service Succivo” come dichiarato dal legale rappresentante della stessa con nota

acquisita al protocollo comunale n. 0657 del 22/01/2016 .

Art.5 - La concessione potrà essere rinnovata dal concessionario o dai suoi eredi previo

versamento al Comune di Succivo di un nuovo canone concessorio il cui importo sarà

stabilito alla data del rinnovo. Alla data di scadenza, in mancanza della richiesta di

rinnovo, da presentarsi al Comune di Succivo dagli aventi titolo, il Comune di Succivo

ritornerà in possesso di ogni diritto sul manufatto.

Art.6 - Il diritto d'uso derivante dal presente atto non è commerciabile, nè trasferibile,

o comunque cedibile per atti *inter-vivos* nè per disposizione testamentaria. Ogni

eventuale atto contrario è nullo di diritto.

Art. 7 - La concessione è soggetta alla esatta osservanza delle norme, presenti e future,

di tutta la normativa vigente in materia di Polizia Mortuaria, sia essa di origine

nazionale e/o locale, nonché delle norme specifiche approvate dal Comune di Succivo

che la parte concessionaria dichiara espressamente di conoscere ed accettare.

Art.8 - La parte concessionaria si obbliga, altresì, espressamente per sé e per i suoi successori od aventi causa, ad accettare, come in effetti accetta, ogni e qualunque modificazione del presente atto di concessione che dal Comune di Succivo potesse essere in seguito disposta o che, comunque, scaturisse da disposizioni di legge ancorché non retroattive.

Art.9 - La parte concessionaria è costituita custode della cosa concessa e, come tale, è tenuta a curare la perfetta manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei loculi concessi. Il mancato rispetto della prefata pattuizione autorizza e dà facoltà al Comune di procedere alla revoca della concessione e tanto senza necessità di erogare indennizzi e/o rimborsi a favore del concessionario inadempiente e/o dei suoi aventi causa.

Art.10 - Il Comune di Succivo, non assume alcuna responsabilità per la distruzione, in tutto o in parte, dei manufatti concessi, in conseguenza del verificarsi di causa fortuita o di forza maggiore.

Art.11 - In caso di violazione dei patti espressi nel presente contratto da parte del concessionario e/o dei suoi aventi causa, il Comune di Succivo tornerà in possesso di ogni diritto sui loculi sopra specificati, salvo, in ogni caso, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni arrecati dal comportamento del concessionario e/o dei suoi aventi causa.

Art.12 - La concessione decade ad ogni effetto di legge nei casi d'uso improprio del manufatto. In particolare la decadenza è dichiarata:

- quando venga accertato che essa sia oggetto di lucro e speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli

	aventi diritto;	
	- qualora il manufatto risulti essere ceduto a persone non inserite all'interno del nucleo familiare del concessionario;	
	- quando il concessionario o i suoi aventi causa procedano alla sepoltura di familiari che non siano ascendenti o discendenti in linea retta dello stesso, purché rientranti nella cerchia dei collaterali e degli affini fino al 6° grado senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico Comunale;	
	- quando il concessionario e/o i suoi aventi causa siano inadempienti ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nella normativa nazionale, regionale e/o locale.	
	Art.13 - Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese relative all'apposizione dell'imposta di bollo e all'eventuale registrazione sono a carico del concessionario.	
	Art.14 - Il Concessionario, nella sua qualità con la sottoscrizione della presente scrittura dà, altresì, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti previsti del D.lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali finalizzato a quanto necessario in relazione alla tenuta del rapporto concessorio.	
	Art.15 -Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ed eseguito in conformità alla stessa.	
	Art. 16 -Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello naturale di legge.	
	Letto dalle parti le stesse, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo in calce alla pagina.	
	Per il concedente -COMUNE di SUCCIVO Arch. RAFFAELE BONANNO	
	IL CONCESSIONARIO – SIG.....	
		Pagina 4 di 4